

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione N. 1174 / 2025

Responsabile del procedimento: NORDIO FRANCESCA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA AGONISTICA CICLOAMATORI, DONNE OPEN (ELITE/UNDER 23 - JUNIOR) DENOMINATA "8° TROFEO SMANIA IDEE CASA & 5° MEMORIAL FAVARETTO FRANCO E DAVIDE" PREVISTA PER IL GIORNO 15 GIUGNO 2025 NEI COMUNI DI MARTELLAGO (VE) E SCORZE' (VE).

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visti:

- i. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii. il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare, l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019 da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16 giugno 2022, ed in particolare il capo II del titolo II, avente ad oggetto le norme sulla dirigenza che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l'art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che

- stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all'impegno delle spese e all'accertamento delle entrate:
- v. il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, comprendente tra le altre la Sezione Valore pubblico e performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, che ne costituiscono parte integrante;

dato atto che:

- i la Legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della Legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii con deliberazione 25 febbraio 2014, n. 15, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Venezia, ora Città metropolitana di Venezia, ed ha indicato:
 - a il Servizio Viabilità, ora Mobilità, come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b l'Arch. Alberta Parolin, come responsabile del procedimento;
 - c il termine di 20 giorni, escluse le sospensioni contemplate dalla legge, per la conclusione del procedimento;

richiamati:

- la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3)";
- ii la legge Regione Veneto 01 agosto 2003, n. 16, in particolare l'art. 6, con la quale è stata conferita alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle competizioni sportive su strada, con o senza veicoli a motore;
- iii il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. (di seguito anche Codice della Strada o C.d.S.), ed in particolare l'art. 9 comma 2;
- iv il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive su strada approvato, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno, con provvedimento dirigenziale del 27/11/2002;

vista l'istanza, pervenuta alla Città metropolitana di Venezia il 14/04/2025 con Prot. 24810/2025, presentata dalla Sig.ra Raffaela Baldo in qualità di Presidente della A.S.D. BICI & BIKE, con sede in via N. Sauro n. 37/39 – San Donà di Piave (Ve) – delegato sig. Bonato Gianpietro, intesa ad

ottenere l'autorizzazione per organizzare la gara ciclistica denominata "8° TROFEO SMANIA IDEE CASA & 5° MEMORIAL FAVARETTO FRANCO E DAVIDE" in data domenica 15 giugno 2025 nel territorio dei Comuni di Martellago e Scorzè nella provincia di Venezia;

preso atto che la manifestazione interesserà le strade: via Boschi (SR245), 1[^] uscita su SR245 var. (SR245 – CAV – VENETO STRADE), via Canove, Piazza della Vittoria, via Boschi (SR245);

visto il Nulla Osta di Concessioni Autostradali Venete di cui al prot. 26494 del 22/04/2025;

visto che è decorso infruttuosamente il termine di venti giorni, a far data 15/04/2025 di cui alla nota prot. 25183, per ottenere il Nulla Osta dai Comuni di Martellago e di Scorzè, nonché Veneto Strade S.p.A e che per detta ragione, il Nulla Osta si intende tacitamente acquisito;

preso atto che il comitato organizzatore ha prodotto il Piano Sanitario per Assistenza ad eventi e manifestazioni;

accertato che la competizione è regolarmente assicurata per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.lgs 285/92;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 1 giorno, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia;

DETERMINA

- iv.1 Di autorizzare il Sig.ra Baldo Raffaela nata a San Donà di Piave (VE) e ivi residente, Presidente dell'A.S.D. Bici & Bike, con sede in via N. Sauro n. 37/39 San Donà di Piave (VE), ad organizzare la competizione ciclistica su strada denominata "8° TROFEO SMANIA IDEE CASA & 5° MEMORIAL FAVARETTO FRANCO E DAVIDE" in data sabato 15 giugno 2025 nel territorio dei Comuni di Martellago e Scorzè nella provincia di Venezia, con le seguenti modalità:
 - ➤ Inizio della manifestazione con ritrovo dei concorrenti in Martellago (VE) via Boschi, nei pressi del negozio Smania Idee Casa, alle ore 12:00;
 - ➤ Partenza della gara in Martellago (Ve) via Boschi, alle ore 14:00;
 - ➤ Termine previsto della manifestazione in località Martellago (VE) via Boschi, nei pressi del negozio Smania Idee Casa, alle ore 17:30;

- Circuito di gara Km 6,600 x 19 volte partecipanti previsti: 200;
- iv.2 che durante la competizione dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni di legge in materia, le disposizioni del Codice della Strada ed adottate tutte le misure cautelari e precauzionali a tutela dell'incolumità del pubblico e dei concorrenti, subordinatamente al rispetto delle norme tecnico sportive e di sicurezza vigenti;
- iv.3 di imporre, ai fini della sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti, la scorta tecnica ed in particolare l'osservanza alle seguenti prescrizioni:
 - a siano osservate scrupolosamente le eventuali prescrizioni dettate dagli Enti proprietari delle strade interessate dalla manifestazione;
 - **b** sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
 - c prima dell'inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
 - d prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in galleria, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli, qualora si ravvisassero in fase di gara condizioni di pericolo ai fini della tutela dei concorrenti e degli spettatori, dovrà essere disposta la sospensione immediata della competizione;
 - e sia garantita, per tutto il percorso, la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi (es. balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e contenimento, ecc.) in prossimità dei punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento; in quest'ultimo caso, il personale incaricato dovrà presegnalare la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50 cm, adottando segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti;
 - f sia garantita, con proprio personale dotato di segni di riconoscimento ben visibili, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico ed alle intersezioni stradali che dovranno essere costantemente presidiate per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea (o la limitazione) della circolazione;

- g il personale di sorveglianza, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti dovrà essere dotato di bandierine rosse di dimensioni minime 50x50 cm;
- **h** sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un'ambulanza e di un medico;
- i sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai ciclisti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili aventi dimensioni minime di 125x25 cm; i cartelli, costituiti da pannelli rettangolari a fondo di colore bianco con angoli arrotondati, dovranno essere sistemati in modo solido e sicuro su autoveicoli dotati di idonei sostegni in modo che il loro bordo inferiore sia posto ad un'altezza da terra non inferiore 1,50 m e non superiore a 2,50 m; i cartelli dovranno permanere sui veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione; le scritte dei cartelli dovranno essere realizzate con lettere di colore nero aventi dimensioni minime conformi a quelle previste dall'articolo 80, D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione, sia previsto che il veicolo con il cartello "inizio gara ciclistica" transiti al massimo 5 minuti prima del primo concorrente e che il veicolo con il cartello "fine gara ciclistica" transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia e, in ogni caso, sia evitato che tra il transito del veicolo d'inizio corsa e quello di chiusura trascorrano più di 15 minuti;
- k prima della partenza e durante lo svolgimento della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incolmabile (ovvero se supera un tempo pari a tre minuti per ciascuna ora di gara) rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale. Ai concorrenti non più in gara, dovrà essere imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti ancora in gara;
- I i concorrenti di cui al punto precedente che non lasceranno il percorso, dovranno comunque proseguire nel rispetto del codice della strada;
- **m** sia data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
- n salvo che il personale abilitato alla Scorta Tecnica che segue la carovana non disponga altrimenti, sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno 5 minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 59, D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni;

- o sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per il seguito di competenza;
- al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella documentazione presentata in sede istruttoria della domanda; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa sia necessaria una variazione di percorso, venga immediatamente sospesa la manifestazione, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino Ufficio o Comando di uno degli Organi di polizia stradale indicati dall'articolo 12, comma 1, Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest'ultimo caso, dovranno essere adottate, altresì, tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;
- r sia dato preavviso di almeno 3 giorni alle aziende che svolgono servizi pubblici urbani, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- s copia della presente autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del direttore di corsa e del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli Organi di polizia;
- t vengano poste in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei concorrenti;
- u sia disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei concorrenti;
- v sia garantita, per tutto il percorso, la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi (es. balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e contenimento, ecc.) in prossimità dei punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento; in quest'ultimo caso, il personale incaricato dovrà presegnalare la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50 cm, adottando, in quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti;

iv.4 di subordinare la presente autorizzazione all'emanazione di ordinanza di sospensione al traffico da parte della Prefettura o dell'organo territorialmente competente;

iv.5 al personale abilitato alla Scorta Tecnica che segue la carovana in sostituzione degli organi di Polizia Stradale come previsto dall'art.12 del Codice della Strada sono demandate l'esecuzione

e la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento;

iv.6 che la presente autorizzazione è valida esclusivamente per il giorno richiesto ed è revocabile

in ogni momento per motivi attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica;

iv.7 che copia della presente autorizzazione è trasmessa alla Prefettura di Venezia Ufficio

Territoriale del Governo, nonché alla Questura di Venezia, ai Sigg. Sindaci dei comuni di

Martellago e Scorzè;

iv.8 che la Città metropolitana di Venezia, si ritiene sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi

responsabilità per tutti i danni che potessero derivare alla strada, a concorrenti, persone,

animali e a terzi altri soggetti, direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della

presente autorizzazione.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

(T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente